



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

CONCESSIONE TEMPORANEA A TITOLO ONEROSO, AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D. LGS. N. 42/2004, DI UNO SPAZIO DEL PARCO ARCHEOLOGICO CERITE E VIA DEGLI INFERI (GIÀ NECROPOLI DELLA BANDITACCIA), IN CERVETERI (RM), MEDIANTE INSTALLAZIONE DI VEICOLO "STREET FOOD", DA DESTINARE A SERVIZIO BAR E CAFFETTERIA, AL FINE DI VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO GESTITO DAL PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA, ATTRAVERSO UNA PROPOSTA CULTURALE CHE PUNTI SULLE ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE DEL TERRITORIO LEGATE AL RETAGGIO DELLA CIVITA' ETRUSCA

DISCIPLINARE TECNICO

INDICE

- Art. 1 Termini e definizioni
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Normativa applicabile
- Art. 4 Soggetti beneficiari e corrispettivi
- Art. 5 Prezzi
- Art. 6 Durata della concessione
- Art. 7 Canone di concessione
- Art. 8 Cauzione e garanzie
- Art. 9 Uso degli spazi in concessione
- Art. 10 Luoghi e orari
- Art. 11 Attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 12 Presa in consegna degli spazi
- Art. 13 Responsabile del servizio
- Art. 14 Referente dell'Amministrazione
- Art. 15 Normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- Art. 16 Riconsegna degli spazi



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Art. 17 Verifiche di conformità

Art. 18 Penali

Art. 19 Divieto di cessione del contratto e di sub concessione

Art. 20 Interruzione nell'esecuzione dell'attività

Art. 21 Ulteriori oneri a carico del Concessionario

Art. 22 Foro competence

Art. 23 Recesso

INTRODUZIONE

Il presente Disciplinare Tecnico, ai sensi dell'articolo 106 del d.lgs.42/2004, la concessione di uno spazio per l'installazione di veicolo "street food" presso il Parco archeologico Cerite e via degli Inferi (già Necropoli della Banditaccia), Cerveteri (RM). La concessione è finalizzata alla valorizzazione e alla implementazione della fruizione del Sito attraverso la somministrazione di alimenti e bevande di qualità, ai visitatori e al personale dell'istituto, nel rispetto del pregio storico-artistico del luogo e delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza

L'attività è da intendersi nell'ambito di un progetto culturale che punti sul contesto naturalistico-monumentale e sulle eccellenze enogastronomiche del territorio legate al retaggio della civiltà etrusca. Il servizio dovrà essere svolto con modalità compatibili con la destinazione culturale del sito, garantendo elevati standard qualitativi nell'offerta gastronomica e nell'immagine complessiva degli spazi concessi.

Articolo 1. Termini e definizioni

Ai fini del presente Disciplinare Tecnico, si intendono per:

1. Istituto o Amministrazione o Concedente: Il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (di seguito anche solo Parco o PACT) competente per la stipula della concessione d'uso degli spazi oggetto del presente atto.
2. Sito: Parco archeologico Cerite e via degli Inferi (già Necropoli della Banditaccia), Cerveteri (RM).
3. Concessionario: l'operatore economico che stipula la concessione con l'Amministrazione, assumendo l'obbligo di erogare il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante veicolo "street food" negli spazi individuati, nel rispetto delle condizioni tecniche, economiche e normative stabilite nel presente Disciplinare e negli atti della procedura.
4. Beneficiari: i visitatori del Sito e il personale dell'Istituto, destinatari delle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande erogate dal Concessionario nell'ambito della concessione.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

5. Canone annuale: la prestazione in denaro che il Concessionario corrisponde all'Amministrazione per l'utilizzo degli spazi sui quali sarà installato il veicolo "street food" nel periodo che va indicativamente dal mese di dicembre 2026 al mese di dicembre 2027, quale corrispettivo per il godimento delle aree concesse.
6. Responsabile della Concessione RdC: il rappresentante del Concessionario referente nei confronti dell'Amministrazione per tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali inerenti all'esecuzione del contratto di concessione, dotato di delega a rappresentare il Concessionario medesimo.
7. Referente dell'Amministrazione RdA: dott.ssa Jole Tropeano RUP della presente procedura, rappresentante dell'Amministrazione per tutti gli aspetti e le questioni che ineriscono la Concessione, incaricato di verificare la corretta esecuzione delle prestazioni e di intrattenere i rapporti con il Concessionario.
8. Spazi: le aree del sito individuate nelle planimetrie di cui all'Allegato 2, che saranno oggetto di concessione d'uso per l'ubicazione del veicolo "street food" e delle altre attrezzature previste (tavoli, sedie, ecc.).
9. Veicolo "street food": il mezzo che il Concessionario installerà sull'area in concessione, avente le caratteristiche di cui all'Allegato 3, destinato alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, dotato delle necessarie attrezzature e conformato in modo da risultare compatibile con il contesto storico-artistico del Sito.
10. Contratto: il contratto di concessione degli spazi stipulato tra il Concedente e il Concessionario, comprensivo del presente Disciplinare Tecnico e di tutti gli allegati, che disciplina i diritti e gli obblighi delle parti per tutta la durata della concessione.

Articolo 2. Oggetto

Il presente Disciplinare descrive le modalità tecniche ed economiche con le quali deve essere attuato il Contratto mediante veicolo "street food" all'interno delle aree indicate nell'allegato 2 come precisato agli articoli 10 e seguenti. L'oggetto della concessione in uso temporaneo a titolo oneroso è legato all'attuazione della proposta culturale per la valorizzazione di uno spazio del Parco archeologico Cerite e via degli Inferi (già Necropoli della Banditaccia), in Cerveteri (Rm), mediante installazione di veicolo "street food" da destinare a servizio bar e caffetteria, con le relative attrezzature accessorie necessarie allo svolgimento dell'attività. Il servizio dovrà essere erogato nel rispetto delle caratteristiche tecniche, estetiche e qualitative indicate nel presente Disciplinare e nei suoi allegati, garantendo la piena compatibilità con la destinazione culturale del Sito e con le esigenze di valorizzazione e tutela del patrimonio storico-artistico. Il Concessionario è tenuto a svolgere l'attività in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande, di igiene e sicurezza alimentare, di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché nel rispetto dell'ambiente e dei regolamenti interni dell'Istituto.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Articolo 3. Normativa applicabile

L'esecuzione del Contratto è regolata dal d.lgs. 42/2004 e provvedimenti attuativi, dal D.M. 108 del 21.03.2024 del Ministero della cultura, dal presente Disciplinare e suoi allegati, da tutta la documentazione dell'avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, dal D. Lgs 36/2023, dal Codice civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In particolare, trovano applicazione le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, le norme sulla somministrazione di alimenti e bevande, la disciplina igienico-sanitaria, le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela dell'ambiente nonché tutte le ulteriori normative settoriali applicabili all'attività oggetto della concessione. Il Concessionario è tenuto a conformarsi a tutte le prescrizioni normative vigenti e a quelle che dovessero intervenire nel corso della durata della concessione, senza che ciò possa costituire motivo per richiedere modifiche delle condizioni contrattuali o indennizzi di alcun genere. In caso di contrasto tra le diverse fonti normative, prevale la disposizione più favorevole alla tutela del patrimonio culturale e agli interessi dell'Amministrazione.

Articolo 4. Soggetti beneficiari e corrispettivi

Sono Beneficiari delle prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande erogate dal Concessionario i visitatori del Sito e il personale del medesimo. L'Amministrazione resta esclusa da qualsiasi forma di garanzia a favore del Concessionario in ordine al numero dei fruitori, fermo restando che l'Amministrazione si obbliga a non concedere altri spazi per veicoli "street food" all'interno del Sito. Tuttavia, l'Amministrazione potrà organizzare, durante tutta la durata della concessione, eventi e manifestazioni che prevedono erogazione di servizi di ristorazione, bar e caffetteria con modalità differenti da quelle in oggetto (es. banchetti, catering, etc.). Il Concessionario assume pertanto il rischio economico connesso all'andamento dei flussi di visitatori e all'effettivo utilizzo del servizio da parte dei Beneficiari, senza che possa avanzare pretese di compensazione o indennizzo nei confronti dell'Amministrazione per eventuali minori introiti rispetto alle aspettative. I corrispettivi per le prestazioni erogate sono determinati liberamente dal Concessionario nel rispetto delle condizioni di mercato e delle prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, con l'obbligo di applicare le agevolazioni previste in favore del personale dell'Amministrazione.

Articolo 5. Prezzi

Il Concessionario ha l'obbligo di erogare le prestazioni di somministrazione di alimenti e bevande previo conseguimento di ogni titolo abilitativo allo scopo richiesto e in conformità alla normativa vigente. Il Concessionario è in particolare tenuto ad affiggere il listino prezzi dei prodotti offerti, in sostanziale corrispondenza a quelli di mercato, in lingua italiana e inglese, in modo visibile e facilmente consultabile da parte dei Beneficiari. Il listino deve essere esposto in maniera chiara e leggibile, indicando per ciascun prodotto la denominazione, la descrizione e il prezzo di vendita, comprensivo di ogni onere fiscale. Il Concessionario si obbliga ad applicare uno sconto del 30% ai prezzi di listino in favore del perso-



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

nale dell'Amministrazione previa esibizione del tesserino di riconoscimento, nonché ad accettare dai dipendenti dell'Amministrazione buoni pasto elettronici per il pagamento dei loro consumi, accreditandosi presso il fornitore degli stessi. I prezzi praticati devono essere equi e proporzionati alla qualità dei prodotti offerti, evitando pratiche speculative che possano risultare lesive dell'immagine del Sito e dell'Amministrazione. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario la modifica dei prezzi qualora questi risultino manifestamente eccessivi rispetto ai valori di mercato o non coerenti con il contesto culturale del Sito.

Articolo 6. Durata della concessione

La Concessione è affidata per il solo periodo ricompreso **indicativamente** fra il mese di dicembre 2026 e il mese di dicembre 2027, o comunque per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione o del verbale di avvio. È fatta salva la possibilità di una proroga, di ulteriori 12 mesi, previa comunicazione ed accordo tra le parti. Il Concessionario non potrà avanzare pretese di proroga o rinnovo della concessione oltre i termini stabiliti, né richiedere indennizzi per la mancata prosecuzione del rapporto concessorio al termine della durata prevista. Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli spazi nelle condizioni stabilite dal presente Disciplinare, senza che possa vantare diritti di prelazione o preferenza per eventuali successive concessioni.

Articolo 7. Canone di concessione

Il Concessionario, in conformità all'offerta economica presentata in sede di gara, si obbliga a versare all'Amministrazione il canone in due soluzioni: la prima rata pari al 50% del canone offerto in sede di presentazione di manifestazione di interesse entro lo scadere del primo mese del primo semestre della concessione; la seconda rata pari al saldo del canone offerto entro lo scadere del primo mese del secondo semestre della concessione. Il pagamento del canone dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Amministrazione, con l'obbligo di trasmettere tempestivamente la documentazione comprovante l'avvenuto versamento. In caso di proroga, il canone annuale sarà adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT. In caso di ritardo nel pagamento del Canone si applicano le penali di cui all'art. 18. Il canone costituisce il corrispettivo per l'utilizzo degli spazi concessi e non è soggetto a riduzione o rimborso per eventuali minori utilizzi da parte del Concessionario, salvo i casi di sospensione della concessione per causa imputabile all'Amministrazione. Il mancato pagamento del canone nei termini stabiliti costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la risoluzione del Contratto con incameramento delle garanzie prestate.

Articolo 8. Cauzione e garanzie

Ai fini della sottoscrizione del contratto il Concessionario è tenuto a costituire una polizza assicurativa da responsabilità civile verso RCO-RCT e per il caso di incendio, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00. La polizza assicurativa deve coprire tutti i rischi connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, compresi i danni



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

a persone e cose derivanti dall'utilizzo degli spazi concessi, dall'installazione e dalla presenza del veicolo "street food" e delle attrezzature accessorie, nonché da qualsiasi evento riconducibile all'attività del Concessionario. La polizza deve essere stipulata con primaria compagnia assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto a mantenere in vigore la polizza per tutta la durata della concessione, provvedendo tempestivamente al rinnovo alla scadenza e trasmettendo all'Amministrazione la documentazione comprovante la copertura assicurativa. L'Amministrazione deve essere indicata quale beneficiaria della polizza per quanto concerne i danni al patrimonio immobiliare e alle strutture del Sito.

Articolo 9. Uso degli spazi in concessione

Gli spazi oggetto della concessione possono essere utilizzati esclusivamente per l'installazione di 1 (uno) veicolo "street food" per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese attrezzature e materiali accessori, nei limiti e con le caratteristiche di cui all'Allegato 3 e nei luoghi indicati dalle planimetrie di cui all'allegato 2. È fatto divieto assoluto di utilizzare gli spazi per finalità diverse da quelle espressamente previste nel presente Disciplinare, ovvero di modificare la destinazione d'uso degli stessi senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Il Concessionario è inoltre tenuto alla pulizia e sanificazione giornaliera degli spazi in concessione e dei propri arredi e attrezzature, mediante detersivi e detergenti idonei e non tossici, garantendo il mantenimento di elevati standard igienici in conformità alle normative vigenti. Spetta al Concessionario l'approvvigionamento, preparazione, somministrazione e conservazione di tutti i prodotti necessari per erogare il Servizio, segnalando i prezzi e gli ingredienti utilizzati, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per il caso di danni subiti dai Beneficiari. Il Concessionario è responsabile dello smaltimento di tutti i rifiuti secondo i criteri di eco sostenibilità, con obbligo di gestire i rifiuti prodotti dall'esercizio della propria attività di somministrazione alimenti e bevande dai relativi beneficiari, e di conferirli negli appositi spazi e contenitori, rispettando le disposizioni e il calendario settimanale in tema di raccolta differenziata secondo quanto previsto dal Regolamento dell'azienda locale per lo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti devono essere rimossi giornalmente a fine servizio e smaltiti al di fuori del Sito, evitando di lasciare sacchetti di rifiuti in vista e accessibili anche da parte della fauna selvatica del giardino. Il Concessionario è tenuto all'accatastamento e ricovero degli arredi al termine di ogni giornata di servizio, nonché al ripristino degli spazi nella situazione in cui gli stessi sono stati consegnati al momento della presa in consegna, garantendo la perfetta conservazione delle superfici e delle strutture del Sito. È obbligo del Concessionario eseguire qualunque operazione accessoria, anche non esplicitamente indicata nel presente Disciplinare, utile a garantire una gestione degli spazi affidati in concessione accurata e adeguata al prestigio del Sito. Il Concessionario deve conoscere e rispettare il Regolamento di visita del Parco archeologico Cerveteri e via degli Inferi (già Necropoli della Banditaccia), pubblicato sul sito web dell'Amministrazione, conformando la propria attività alle prescrizioni ivi contenute. Il Concessionario deve inoltre acquisire tutte le autorizzazioni, atti e



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

pareri a norma di legge necessari per l'attività e presentarli all'Amministrazione per la verifica degli stessi, assumendo ogni responsabilità per l'ottenimento dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente.

Il Concessionario deve rispettare i giorni e gli orari di apertura e chiusura del sito archeologico.

Articolo 10. Luoghi e orari

Descrizione del Sito

Gli spazi oggetto della concessione si trovano nel Parco archeologico Cerite e via degli Inferi (già Necropoli della Banditaccia) il quale, sito nel Comune di Cerveteri (RM), costituisce un complesso archeologico di eccezionale valore storico-culturale, tutelato ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Per estensione si configura come una delle più grandi necropoli del mondo antico. È attraversata da una via sepolcrale lunga più di 2 Km, si sviluppò dal IX secolo a.C. all'età ellenistico-romana. Le tombe più antiche sono del tipo a pozzo, con incinerazioni entro vasi biconici, e del tipo a fossa per inumati. Dal VII secolo a.C., con il prevalere del rito dell'inumazione, si sviluppano grandi tumuli con camere funerarie scavate nel tufo e decorate con motivi ispirati alle forme dell'architettura domestica. Tali monumenti, appartenuti a famiglie di alto rango, hanno restituito ricchi corredi ove frequente è la presenza di materiali importati dal Vicino Oriente e dalla Grecia. Nel corso del VI secolo a.C., alla tipologia del tumulo, ora di forme medie e piccole, si affiancano e progressivamente si affermano le tombe a dado allineate regolarmente lungo le vie sepolcrali e quelle a caditoia. La fruizione dell'area è organizzata mediante un sistema di percorsi attrezzati e segnaletica informativa, e le infrastrutture di supporto alla visita (aree di accoglienza, servizi, pannellistica) risultano funzionali per il sistema di orienteering all'interno dell'area recintata.

Il sito è raggiungibile per mezzo proprio con possibilità di parcheggio gratuito nell'ampia area prospiciente i grandi tumuli di pertinenza. È altresì raggiungibile attraverso trasporto pubblico locale. Essendo l'area di grande valenza paesaggistica, oltre che archeologica, è percorribile a piedi o in bicicletta ed è meta di numerosi gruppi di escursionisti.

Non vi sono nelle immediate vicinanze del Sito attività con servizio di ristorazione, bar o caffetteria; pertanto, il bacino di utenza risulta potenzialmente ampio. Il Servizio potrà essere fruito anche da soggetti esterni, in quanto l'area che ospiterà il veicolo "street food" è collocata all'esterno del cosiddetto "Recinto", in una parte del sito archeologico a libera fruizione e che non prevede il pagamento del biglietto di ingresso all'area.

Pur in assenza di uno storico al riguardo e seppur impossibilitati a fare una esatta proiezione economica, anche in termini di apprezzamento del servizio da parte del visitatore, i dati relativi ai flussi di visitatori negli ultimi tre esercizi finanziari (2023, 2024, 2025,) forniscono un'indicazione delle potenzialità del servizio. I dati sono scaricati dal sito della **Direzione generale Bilancio, Servizio I Ufficio di Statistica, poi Direzione generale Bilancio Programmazione e Monitoraggio, Servizio IV Ufficio di Statistica (ALLEGATO 7)**, ove sono comunque reperibili. Tali dati devono intendersi forniti a meri fini



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

statistici e non impegnano in alcun modo il Concedente sui flussi attesi, non costituendo pertanto garanzia di un determinato volume di utenza. Il Concessionario assume integralmente il rischio economico connesso all'andamento dei flussi di visitatori e all'effettivo utilizzo del servizio da parte dei Beneficiari.

Il veicolo "street food" verrà collocato nello spazio assegnato al Concessionario individuato nella planimetria contenuta nell'Allegato 2. La collocazione del veicolo "street food" non potrà essere cambiata o modificata, se non dietro indicazione dell'Amministrazione; a tal fine si specifica che gli Spazi assegnati in concessione potranno essere sostituiti con altri, sempre all'interno del Sito, aventi caratteristiche analoghe, qualora si dovessero verificare esigenze particolari quali l'avvio di cantieri di riqualificazione nel caso gli stessi interessino le aree oggetto di concessione. La scelta della collocazione è stata effettuata tenendo conto della necessità di garantire la massima visibilità del servizio, la facilità di accesso per i Beneficiari, la compatibilità con la fruizione culturale del Sito e la tutela delle componenti storico-artistiche e paesaggistiche.

Caratteristiche del Veicolo

Ai fini della compatibilità con il pregio e la destinazione culturale del Sito, le caratteristiche tecniche ed estetiche indicative del Veicolo e degli arredi sono indicate nell'Allegato n. 3. Il veicolo deve presentare un aspetto estetico coerente con il contesto storico-artistico del Sito, evitando elementi di disturbo visivo o di impatto negativo sul paesaggio. Ai fini della compatibilità con la fruizione del Sito da parte dei visitatori, la collocazione del Veicolo e degli arredi negli Spazi deve avvenire 30 minuti prima dell'apertura al pubblico; analogamente 30 minuti dopo la chiusura giornaliera del Sito il Concessionario deve cessare l'attività. Il Veicolo deve abbandonare il Sito ogni sera al termine del servizio, salva la possibilità di permanenza notturna, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Gli arredi devono essere accatastati e riposti in luogo indicato dall'Amministrazione ogni sera al cessare dell'attività di somministrazione. È eventualmente consentito il permanere dell'arredo allestito nei luoghi di somministrazione durante le ore notturne previa verifica e accordi con l'Amministrazione. Non è ammessa per nessun motivo, al di fuori di accordi preventivi con l'Amministrazione, la permanenza degli arredi negli spazi assegnati e la continuazione dell'attività in orari diversi da quelli previsti nel presente Disciplinare. In ogni caso, l'eventuale accordo sulla permanenza delle strutture e degli arredi nel sito prevederà l'esonero di responsabilità dell'Amministrazione per danni che gli stessi possano subire da soggetti terzi e/o cause di caso fortuito e/o forza maggiore.

Il Concessionario è responsabile per ogni eventuale danno causato a persone e/o cose dalle strutture e arredi durante la loro permanenza nel sito. Al disotto del Veicolo il Concessionario dovrà posare un rivestimento rimovibile delle dimensioni esatte della struttura allo scopo di preservare la superficie sottostante da possibili macchie di olio o altre sostanze. Il materiale e il colore saranno concordati con l'Istituto, privilegiando soluzioni che garantiscano la protezione del suolo senza alterare l'aspetto estetico complessivo dell'area.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Orari

Il Concessionario è sottoposto al vincolo dei giorni e degli orari di apertura e chiusura del sito archeologico, e si impegna a garantire il servizio minimo al pubblico nel fine settimana (venerdì-sabato-domenica) e nelle giornate festive.

Articolo 11. Attività di somministrazione alimenti e bevande. Eventi-

Ai fini della compatibilità con il pregio del Sito, le attività di somministrazione alimenti e bevande svolte dal Concessionario dovranno osservare una elevata qualità dell'offerta enogastronomica del territorio legata al retaggio della civiltà etrusca. Il servizio deve essere concepito e realizzato in modo da valorizzare l'esperienza di visita del Sito, offrendo ai Beneficiari prodotti di qualità in un contesto accogliente e rispettoso del patrimonio culturale e naturalistico. L'attività di somministrazione deve essere svolta con modalità che garantiscano il decoro degli spazi, evitando situazioni di degrado o di disturbo alla fruizione culturale del complesso monumentale.

Qualità dei prodotti

Il Concessionario deve garantire l'utilizzo di prodotti e materie prime fresche e di qualità, prediligendo prodotti con certificazione Biologica, DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta), STG (Specialità Tradizionale Garantita) DOC (Denominazione di Origine Controllata), in prevalenza di provenienza territoriale. La scelta di prodotti certificati e di qualità superiore risponde all'esigenza di offrire un servizio coerente con il prestigio del Sito e con le aspettative di un'utenza qualificata. Dovrà in ogni caso assicurare il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali igienico sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la somministrazione delle bevande e degli alimenti sia per quanto riguarda il loro trasporto e la loro conservazione. L'etichettatura dei prodotti alimentari e di tutto quanto offerto ai Beneficiari dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di informazione al consumatore sugli allergeni e sulle caratteristiche nutrizionali dei prodotti.

È vietata la vendita di bevande in bottiglia di vetro. È vietata la vendita di alcolici ai minori di 18 anni. È vietato l'uso di bicchieri di plastica e di vetro, al di fuori dello spazio dedicato alla consumazione di alimenti e bevande. Potranno essere utilizzati solo bicchieri di carta o in materiale biodegradabile. È fatto esplicito divieto di vendere tabacchi e souvenir e di installare videogiochi/giochi elettronici di ogni genere. Tali divieti sono finalizzati a garantire la sicurezza dei Beneficiari, la tutela dell'ambiente e la compatibilità del servizio con la natura culturale del Sito. Il Concessionario dovrà inoltre inquadrare la propria offerta nell'ambito di uno o più temi gastronomici, come al solo titolo di esempio: caffetteria e specialità tipiche del territorio regionale; eccellenze italiane; ecc. Inoltre, dati il decoro ed il prestigio del sito, tutte le proposte gastronomiche dovranno prevedere cotture che contengano al massimo fumi e odori, evitando preparazioni che possano arrecare disturbo ai visitatori o compromettere la qualità dell'aria negli spazi del Sito.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Personale

Il RdC deve comunicare al RdA, 5 (cinque) giorni prima dell'inizio dell'attività, i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori che accederanno agli Spazi. Il personale sarà tenuto ad esporre il proprio cartellino di riconoscimento con il nominativo. Il personale addetto deve possedere le competenze e operare in modo impeccabile, garantendo l'efficacia e l'efficienza del Servizio secondo le regole di buona educazione e correttezza in coerenza con l'ambiente circostante. Ciascun lavoratore deve indossare una divisa e utilizzare appositi guanti e copricapo. Il Concessionario può scegliere il colore della divisa ed il logo di appartenenza, purché nel rispetto dell'ambiente circostante e del prestigio dei siti, come valutato dall'Istituto. L'Amministrazione si riserva di verificare il decoro e l'abbigliamento utilizzato per il personale e, se del caso, provvedere con un richiamo al rispetto di quanto prescritto nel presente Disciplinare, compresa la richiesta di sostituzione del personale non idoneo. Il personale deve essere adeguatamente formato sulle norme igienico-sanitarie, sulle procedure di sicurezza e sulle caratteristiche del Sito, al fine di garantire un servizio professionale e rispettoso del contesto culturale.

Segnaletica e pubblicità

È fatto espresso divieto di apporre qualsivoglia segnaletica o pubblicità all'esterno del Sito. La segnaletica interna, anche nel posizionamento, sarà a cura dell'Istituto. Il Concessionario potrà utilizzare le immagini dell'Istituto nelle eventuali comunicazioni della propria attività, previa autorizzazione scritta dell'Istituto medesimo. Tale limitazione è finalizzata a tutelare l'immagine del Sito e a evitare forme di comunicazione commerciale non autorizzate che possano risultare incompatibili con la natura culturale del complesso monumentale.

Approvvigionamento delle merci

Il carico e lo scarico della merce, e comunque di ogni materiale riguardante l'esercizio dell'attività, dovrà avvenire obbligatoriamente fuori dagli orari di apertura al pubblico del Sito. Durante le fasi connesse all'approvvigionamento delle merci, il Concessionario si obbliga a adottare i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché ad osservare e fare osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di prevenzione e degli infortuni e sicurezza sul lavoro, ivi comprese quelle previste dal d.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., per quanto applicabile. Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati per colpa propria o dei suoi dipendenti e, in difetto, al risarcimento del danno. Il Concessionario è tenuto a rimuovere, raccogliere, trasportare e conferire scatole, imballaggi, nastri adesivi ed ogni altro materiale connesso al trasporto dei prodotti alimentari e delle bevande secondo le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e in ogni caso in conformità al d.lgs. 152 del 2006 e alle norme di settore. Gli approvvigionamenti ed i conferimenti dei rifiuti devono essere effettuati al di fuori dell'orario di apertura dell'Istituto ai visitatori. Il Concessionario deve ottenere le eventuali licenze, permessi e autorizzazioni, anche relative all'accesso e sosta dei mezzi all'interno dell'area, necessarie per la corretta esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del presente Disciplinare.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Eventi

Il Concessionario potrà organizzare eventi culturali legati alla civiltà etrusca e al suo rapporto con il contemporaneo, rapportandosi eventualmente con altri operatori del territorio, quali ad esempio degustazioni, menù tematici, presentazioni di libri, conferenze, proiezioni, spettacoli dal vivo, previa comunicazione e autorizzazione scritta del Parco. Sono ammesse proposte culturali, con focus enogastronomico e non, purché coerenti con le finalità di valorizzazione culturale di cui all'Avviso pubblico e con la destinazione culturale del sito.

Articolo 12. Presa in consegna degli spazi

Successivamente alla stipulazione del Contratto il RdA, in tempo utile a consentire l'avvio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, invita il Concessionario a prendere consegna degli Spazi sottoscrivendo apposito Verbale di presa consegna, nel quale saranno indicati beni e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione eventualmente presenti. Il Verbale di presa consegna costituisce documento essenziale per l'accertamento dello stato dei luoghi al momento dell'inizio della concessione e per la successiva verifica delle condizioni di riconsegna al termine del rapporto concessorio. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di sospendere la Concessione per sopravvenute cause di forza maggiore. La sospensione temporanea non comporta nessun onere a carico dell'Istituto ed il Concessionario non avrà nulla a pretendere per il mancato esercizio del servizio. È fatto obbligo al Concessionario di dover acquisire tutte le autorizzazioni, atti e pareri a norma di legge necessari per l'attività e di presentarli all'Amministrazione per la verifica degli stessi. Il Concessionario deve provvedere all'ottenimento di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente prima dell'avvio dell'attività, assumendo ogni responsabilità per eventuali ritardi o inadempimenti in tal senso.

Articolo 13. Responsabile del servizio

Il Concessionario deve indicare un proprio Responsabile del Servizio (RdS). Il RdS deve avere la delega a rappresentare il Concessionario ed è il referente nei confronti dell'Amministrazione per tutti gli aspetti tecnici, organizzativi e gestionali inerenti l'esecuzione del contratto di concessione. Il RdS riceve richieste e segnalazioni dell'Amministrazione e pone in essere tutte le misure necessarie atte alla rapida soluzione di quanto segnalato. Deve garantire il corretto svolgimento delle attività previste, inclusa la gestione del personale in loco. In caso di assenza o impedimento del RdS, il Concessionario deve provvedere alla sua tempestiva sostituzione con altro soggetto di pari professionalità, dandone immediata comunicazione scritta all'Amministrazione. Il RdS deve essere dotato di adeguate competenze professionali e di esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, nonché di capacità organizzative e relazionali idonee a garantire il corretto svolgimento del servizio e il mantenimento di rapporti collaborativi con l'Amministrazione.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Articolo 14. Referente dell'Amministrazione

L'Istituto nomina quale Referente dell'Amministrazione (RdA) nella persona del RUP della presente procedura la dott.ssa Jole Tropeano, la quale intrattiene rapporti con il Concessionario, e in particolare con il RdS, per tutta la durata della concessione. Il RdA provvede ad effettuare tutte le verifiche necessarie alla rispondenza della gestione del Contratto al presente Disciplinare e Allegati, nonché alle norme di riferimento. Il RdA costituisce il punto di riferimento per il Concessionario per tutte le questioni inerenti l'esecuzione del contratto, svolgendo funzioni di coordinamento, controllo e verifica della corretta attuazione delle prestazioni. Il RdA ha il potere di impartire direttive al Concessionario per il miglioramento del servizio e per la risoluzione di eventuali criticità, nonché di contestare gli inadempimenti e di proporre l'applicazione delle penali previste dal presente Disciplinare.

Articolo 15. Normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Il Concessionario è tenuto all'osservanza della normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008. In tal senso l'Amministrazione ha provveduto alla redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) ed è previsto un DUVRI (Documento Unitario della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze) anche sulla base delle caratteristiche tecniche, logistiche e organizzative inerenti la proposta del Concessionario. Il Concessionario deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire la sicurezza dei propri lavoratori e dei terzi presenti negli spazi concessi, conformandosi alle disposizioni del DUVRI e alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione. Il Concessionario è responsabile dell'adozione e del mantenimento di tutte le misure di sicurezza richieste dalla normativa vigente, ivi compresa la formazione del personale, la fornitura dei dispositivi di protezione individuale, la manutenzione delle attrezzature e l'adozione di procedure operative sicure. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche sul rispetto delle norme di sicurezza e di richiedere al Concessionario l'adozione di misure correttive in caso di riscontro di situazioni di non conformità.

Articolo 16. Riconsegna degli spazi

Al termine del Contratto il Concessionario è tenuto a riconsegnare all'Istituto gli spazi con attrezzature eventualmente avute in consegna, facendo riferimento al contenuto del Verbale di presa in consegna. Gli spazi dovranno essere liberi da ogni arredo e attrezzatura di proprietà del Concessionario salvo diverso accordo. Tali arredi e attrezzature dovranno essere rimossi entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Contratto. Nello stesso periodo, se richiesto dall'Amministrazione, il Concessionario dovrà eseguire tutti gli eventuali interventi necessari a ripristinare gli spazi allo stato originario di avvio delle attività (salvo la normale vetustà). Sarà cura del RdA provvedere alle opportune verifiche per l'accertamento di eventuali danni alla struttura e/o agli impianti. Il riscontro di danni dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica e le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al Concessionario, mediante l'incameramento delle garanzie di all'art. 8, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. Il Concessionario, una volta scaduto il termine contrattuale, non avrà titolo a esigere alcun indennizzo o buonuscita. La riconsegna degli Spazi



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

sarà oggetto di apposito Verbale di riconsegna, sottoscritto da RdA e RdS a attestante le condizioni degli Spazi ed eventuali beni oggetto di riconsegna. Il Verbale di riconsegna costituisce documento essenziale per l'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi di restituzione e per la definizione di eventuali contestazioni relative allo stato dei luoghi.

Articolo 17. Verifiche di conformità

Nel corso del Contratto, il RdA potrà effettuare controlli ed ispezioni per verificare la regolare gestione del Contratto. In caso di difformità, l'Amministrazione si riserva, ove possibile, di concedere un termine per la messa in pristino della violazione rilevata, decorso il quale applicherà le penali di cui all'articolo 18. Gli eventuali inadempimenti che dovessero riscontrarsi nel corso delle verifiche effettuate dal Referente dell'Amministrazione o da suo delegato, dovranno essere immediatamente contestati al RdS, e poi, formalizzati per iscritto mediante invio a mezzo PEC al Concessionario. Il Concessionario, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della contestazione, potrà replicare e presentare osservazioni. Qualora le suddette deduzioni non siano accoglibili, ovvero in assenza di deduzioni, l'Amministrazione applicherà al Concessionario le penali di cui al successivo articolo 18. Le verifiche di conformità sono finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento del servizio e il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare, costituendo strumento essenziale per il controllo della qualità delle prestazioni erogate dal Concessionario.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Articolo 18. Penali

Per i seguenti inadempimenti e/o inosservanze del presente atto e delle altre norme sopra richiamate si applicano, previa contestazione, le penali di seguito indicate ed espressamente accettate dalle Parti, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno:

1. Mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura come da comunicazioni preventive: € 100 per ogni violazione rilevata mediante controllo/ispezione.
2. Ritardo nel pagamento all'Amministrazione del canone: € 150 per ogni violazione rilevata mediante confronto tra la data di pagamento previsto e la data di effettivo pagamento.
3. Offerta enogastronomica non conforme rispetto a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico: € 250 per ogni violazione rilevata mediante controllo/ispezione.
4. Ritardo nella presa in consegna degli spazi: € 100 per ogni giorno di ritardo, calcolato mediante confronto tra la data indicata dal RdA e la data di sottoscrizione del Verbale di presa in consegna.
5. Ritardo nella sostituzione del personale operativo ritenuto non idoneo da parte dell'Amministrazione: € 150 per ogni giorno di ritardo, calcolato mediante confronto tra la data e ora della richiesta all'Amministrazione e la data e ora dell'entrata in servizio della nuova risorsa.
6. Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o degli obblighi contrattuali previsti nei documenti di gara: € 500 per ogni violazione rilevata mediante verifica corretta esecuzione delle attività in conformità alle regole e agli obblighi contrattuali previsti.
7. Ritardo nella messa in pristino della violazione rilevata: € 500 per ogni giorno di ritardo.
8. Ritardo rilascio degli spazi concessi in uso temporaneo alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà corrispondere, a titolo di penale, la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Tale penale si applica anche nel caso in cui l'inadempimento del Concessionario dovesse comportare l'impossibilità per il Parco di svolgere altra attività culturale sui suddetti spazi, ovvero dovesse renderne lo svolgimento maggiormente gravoso, la penale viene elevata in questo caso ad euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

Le penali sono applicate previa contestazione scritta dell'inadempimento, a cura del RUP, con concessione di un termine per la presentazione di osservazioni da parte del Concessionario. L'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno subito. In caso di reiterati inadempimenti o di inadempimenti di particolare gravità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto con incameramento delle garanzie prestate.

Articolo 19. Divieto di cessione del contratto e di sub concessione

Il Concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dal sito per scopi diversi da quelli previsti nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara, né potrà mutare la destinazione d'uso degli spazi e/o modificare autonomamente la configurazione e l'utilizzo degli stessi e/o la posizione del Veicolo e degli arredi utilizzati, salvo accordi preventivi assunti con l'Amministrazione. È fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi, anche saltuariamente, il contratto e/o l'erogazione e lo svolgimento del servizio. È vietata la sub-concessione anche parziale. All'interno degli Spazi, il gestore non potrà concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Tali divieti sono finalizzati a garantire che il servizio sia svolto direttamente dal soggetto selezionato mediante procedura di gara, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, e a tutelare l'Amministrazione da forme di gestione indiretta non autorizzate che potrebbero compromettere la qualità del servizio e l'immagine del Sito. La violazione del divieto di cessione o sub-concessione costituisce grave inadempimento contrattuale e determina la risoluzione immediata del contratto con incameramento delle garanzie prestate.

Articolo 20. Interruzione nell'esecuzione dell'attività

In caso di mancato utilizzo degli Spazi nei giorni e orari previsti, l'Amministrazione si riserva di procedere con diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni degli importi da corrispondere o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure straordinarie dei siti. Il Concessionario assume integralmente il rischio economico connesso all'andamento dell'attività e alle eventuali interruzioni del servizio determinate da cause non imputabili all'Amministrazione. L'interruzione nell'esecuzione dell'attività senza giustificato motivo costituisce inadempimento contrattuale e può determinare l'applicazione delle penali previste dal presente Disciplinare, nonché, in caso di reiterazione, la risoluzione del contratto.

Articolo 21. Ulteriori oneri a carico del Concessionario

Sono a carico del Concessionario le spese relative alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione; alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro; alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione delle attività svolte negli Spazi; all'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e dei terzi, nonché per evitare danni ai



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, alle multe e ammende eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme igienico sanitarie e amministrative vigenti in materia; allo smaltimento dei rifiuti ordinari e straordinari; al pagamento, da parte del pubblico, attraverso carte di credito (almeno i circuiti VISA e MasterCard), bancomat, buoni pasto elettronici, tramite POS e altri sistemi similari; al rispetto della normativa in vigore disciplinante le attività inerenti il servizio di somministrazione di alimenti e bevande; alla presentazione agli uffici competenti per territorio dei titoli abilitativi per la conduzione dell'attività richiesti dalla normativa vigente; all'acquisto delle derrate alimentari dei generi di consumo a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l'Amministrazione per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio; a osservare la massima riservatezza nella comunicazione all'esterno di fatti, stati e condizioni che riguardino le attività dell'Amministrazione, nonché ad osservare la segretezza nei confronti di tutte le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia dell'Amministrazione; a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Articolo 22 Foro competente.

Nel caso di controversie in merito all'esecuzione della concessione è competente il Foro di Civitavecchia

Articolo 23. Recesso

L'Amministrazione concedente si riserva di recedere con effetto immediato, a suo insindacabile giudizio, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di nessun titolo. Il diritto di recesso può essere esercitato dall'Amministrazione in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, per mutate condizioni di fruizione del Sito, per gravi inadempimenti del Concessionario o per qualsiasi altra ragione che l'Amministrazione ritenga rilevante a tutela dell'interesse pubblico. L'esercizio del diritto di recesso sarà comunicato al Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, con indicazione della data di efficacia del recesso. Il Concessionario è tenuto a cessare immediatamente l'attività e a riconsegnare gli spazi nelle condizioni previste dal presente Disciplinare, senza che possa avanzare pretese di indennizzo per la cessazione anticipata del rapporto concessorio. Il recesso dell'Amministrazione non pregiudica il diritto della stessa di richiedere il pagamento del canone maturato fino alla data di efficacia del recesso, nonché il risarcimento di eventuali danni subiti per inadempimenti del Concessionario.



Ministero della Cultura

PARCO ARCHEOLOGICO DI CERVETERI E TARQUINIA

IL RUP

dott.ssa Jole Tropeano

IL DIRETTORE

dott. Vincenzo Bellelli

Firmato
digitalmente da

**VINCENZO
BELLELLI**

O = MINISTERO
DELLA CULTURA